



# NOTIZIARIO

di Informazione Sindacale

www.usip.it

Anno 2° Numero 29 / 26 aprile 2020 / 18ª Settimana

## Sommario:

- Test rapidi sierologici alle Forze dell'Ordine. pg1
- Fesi 2019: raggiunta preintesa per pagare a giugno. pg 2
- Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pg 3/4
- Bozza - Decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza concernente "Disposizioni urgenti per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per i funzionari della Polizia di Stato durante l'emergenza epidemiologica da covid-19".pg 05
- Coronavirus: sindacati, test per forze dell'ordine. pg 05
- Come evitare che le mail vadano in spam. pg 06/07
- App Immuni e tracciamento: cosa ne pensa il Garante Privacy. pg 08
- Rinnovo assicurazione auto in periodo Coronavirus. pg 09

## L'angolo dell'Esperto:

(27ª parte)

Pillole previdenziali  
Statino Pensionistico Maggio 2020

A cura di BURDO Franco



## Test rapidi sierologici alle Forze dell'Ordine.

Al Ministro della Salute  
On. Roberto Speranza

Egregio Signor Ministro,

le scriventi Organizzazioni Sindacali **U.S.I.P. – U.S.I.F. – U.S.I.C.**, rappresentanti rispettivamente del personale della Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Arma dei Carabinieri, in considerazione della peculiarità delle attività delle Forze di Polizia, impegnate in questo particolare momento nel contenimento dell'epidemia in corso, e tenuto conto che i provvedimenti sanitari sul territorio nazionale stanno assumendo un carattere disomogeneo a causa di posizioni diverse assunte da Regione a Regione, ritengono quanto mai opportuno un Suo intervento per ristabilire centralità e certezza d'azione, in quanto solo attraverso disposizioni univoche si potrà tutelare chi in questo momento ha un livello più elevato di esposizione al rischio.

Invero, come è ben risaputo, le Forze di Polizia hanno una responsabilità di livello nazionale e i loro compiti, con gli annessi rischi, non variano da Regione a Regione ma rimangono per lo più immutati su tutto il territorio nazionale, dalla Lombardia fino alla Sicilia.

In considerazione di ciò, sarebbe auspicabile una iniziativa del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Difesa, con lo scopo di giungere ad un protocollo d'intesa con tutte le Regioni affinché vengano effettuati i test rapidi sierologici nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Si aggiunge, peraltro, che alcune Regioni hanno già emanato delle ordinanze che prevedono test rapidi sierologici per le Forze dell'Ordine.

Ad esempio la Regione Sicilia ha emanato un provvedimento in tal senso lo scorso 16 aprile 2020.

Ma, visto che sul territorio nazionale tale indirizzo è adottato a macchia di leopardo, un Suo specifico intervento sarebbe quanto mai opportuno, soprattutto nella considerazione della duplice finalità di tutelare non solo tutti i lavoratori delle Forze di Polizia impiegati nell'intero Paese, ma anche tutti quei cittadini che, assoggettati ai controlli, possano con loro entrare in contatto.

Certi di un Suo favorevole riscontro e ringraziandoLa anticipatamente, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.



U.S.I.P.  
COSTANTINI



U.S.I.F.  
PISCOZZO



U.S.I.C.  
TARALLO

**LE SEGRETERIE NAZIONALI**

## Fesi 2019: raggiunta preintesa per pagare a giugno

### Il miglior risultato possibile con le risorse attuali

Si è tenuto oggi, in videoconferenza, il primo incontro per giungere alla sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione dei fondi destinati al Fesi 2019 che, per il personale contrattualizzato della Polizia di Stato, per il 2019, registra un leggero aumento delle risorse. A queste, tuttavia, subito dopo l'estate, andranno aggiunti gli ulteriori 32 milioni di euro circa, allorché il Mef provvederà alla ripartizione per singola amministrazione del Comparto sicurezza e difesa degli ulteriori 210 milioni di euro stanziati. Siamo sempre stati i primi a voler riconoscere dei benefici, per quanto misurati, a tutti i colleghi, cominciando da quelli che svolgono le attività ed i turni più disagiati. Per questo, in modo serio, abbiamo ufficialmente chiesto



all'Amministrazione che, nell'imminente riunione del tavolo per "cambi turno e reperibilità", siano concordate e individuate altre tipologie di servizio, al momento non specificate, per una ulteriore particolare remunerazione, per poi poter avviare le obbligatorie rilevazioni su tutte le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione, così consentendo al Tep di aprire delle finestre necessarie che consentano di procedere all'inserimento dei dati acquisiti dalla rilevazione. Un meccanismo, insomma, non semplice e neanche rapido, ma necessario se si vuole cambiare il numero dei beneficiari e le tipologie di servizio. Grazie a questa ulteriore rilevazione, avendo il numero dei particolari servizi individuati e la loro diversa tipologia, dopo l'estate potremo sottoscrivere un accordo integrativo inclusivo approfittando proprio di quei 32 milioni di euro circa. Oggi, pertanto, tentare di cambiare le tipologie di servizio avrebbe danneggiato tutti i colleghi: per dare pochissimi centesimi ad alcuni tipi di servizio non ancora specificati, tutto il pagamento del Fesi sarebbe slittato a dopo l'estate perché sarebbero state necessarie altre riunioni e nuove rilevazioni che, come detto, hanno tempi mediamente lunghi. E, in questi tempi di forte sofferenza economico per tutto il Paese, l'ultima cosa che vorremmo è che con un provvedimento normativo d'urgenza, per altre esigenze vengano sottratte dalle amministrazioni statali tutte le risorse non ancora spese, benché impegnate. Ma oggi, ancora più per il momento particolarmente delicato in cui, per le diverse organizzazioni del lavoro, è venuta meno una serie di istituti economici, dallo straordinario emergente a quello programmato ecc., tutti i colleghi, giustamente, aspettano il pagamento del Fesi per giugno/luglio al pari dei colleghi delle altre Forze. Al momento, quindi, diversamente da chi non voleva riconoscere neanche questo piccolo beneficio a chi svolge controllo del territorio, l'importo per tale tipologia di servizio serale passa da euro 3,60 a 5,00 lordi, mentre per quello notturno, passa da 7,20 a 10,00 lordi. A risorse attuali aumenta, anche se di poco purtroppo, anche la produttività collettiva che, con il numero di presenze medie pari a 238, consentirà una remunerazione aggiuntiva, rispetto all'anno 2018, di circa 80 euro annui: è poco sicuramente, ma è un piccolo passo in avanti immediato per tutti.

**Tabella Fesi - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2019**  
 Importi lordi concordati in sede di preintesa con le risorse già disponibili al 23 aprile 2020

Codice Cenaps	Fattispecie da remunerare (per le quali già esistono le rilevazioni)	Numero beneficiari	Numero turni effettuati	Media dei turni	Importo unitario turno	Spesa con i fondi già disponibili
091F	Reperibilità (cd. "pattizia")	37.255	466.654	12,53	17,50	8.166.445,00
093F	Servizi resi in alta montagna	2.491	48.138	19,32	6,40	308.083,20
094F	<b>Produttività collettiva (presenza)</b>	<b>95.735</b>	<b>21.908.860</b>	<b>228,85</b>	<b>4,80</b>	<b>105.162.528,00</b>
095F	<b>Controllo del territorio - sera</b>	<b>31.147</b>	<b>987.087</b>	<b>31,69</b>	<b>5,00</b>	<b>4.935.435,00</b>
096F	<b>Controllo del territorio - notte</b>	<b>29.935</b>	<b>853.371</b>	<b>28,51</b>	<b>10,00</b>	<b>8.533.710,00</b>
097F	Cambio turno giornaliero	67.750	393.156	5,80	8,70	3.420.457,20
099F	Cambio turno mensile per R. M.	5.722	59.972	10,48	50,83	3.048.376,76
<b>Fesi</b>	<b>Spesa totale preventivata con i fondi già disponibili al 23 aprile 2020</b>					<b>133.575.035,16</b>

**In neretto sono riportati le fattispecie e gli importi già elevati con le risorse oggi disponibili, in attesa di altre tipologie ed incrementi che deriveranno dall'accordo integrativo da sottoscrivere dopo l'estate.**

## Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

Come è noto, il D.P.C.M. 10 aprile 2020, entrato in vigore lo scorso 14 aprile, ha rimodulato il quadro complessivo delle misure che dovranno essere osservate fino al 3 maggio p.v., per proseguire efficacemente nell'azione di contenimento del virus “COVID-19”, Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del cennato provvedimento cessano di produrre effetti giuridici i D.P.C.M. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1 aprile 2020 (art. 8, comma 2, D.P.C.M. 10 aprile 2020). Il D.P.C.M. 10 aprile 2020, nel confermare la centralità del Prefetto nello sviluppo del monitoraggio e del controllo delle limitazioni previste, dedica un “capitolo” importante all'individuazione delle attività di cui è consentita la prosecuzione in questa fase dell'emergenza, dettando anche le condizioni per il loro esercizio.

Su questi aspetti, il Gabinetto del Sig. Ministro ha già impartito precise indicazioni di ordine generale, con l'atto di indirizzo indicato a seguito sub a).

Muovendosi all'interno della cornice descritta da queste indicazioni, pare opportuno — secondo uno schema ormai consolidato — rassegnare all'attenzione delle SS.LL. ulteriori indicazioni di dettaglio, per l'applicazione delle nuove misure recate dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 allo specifico contesto delle attività economiche sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.

Si precisa che tali indicazioni tengono conto anche delle questioni degne di maggiore nota che, a seguito del precedente D.P.C.M. 22 marzo 2020, sono state prospettate a questo Dipartimento.

**2. I profili di novità riguardanti le attività produttive del settore della difesa e dell' 'aerospazio, sottoposte al regime di cui all'art. 28 TULPS.**  
In via preliminare, preme ricordare come l'art. 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 confermi la generale sospensione di una serie di attività regolate, in tutto o in parte, dalla legislazione di pubblica sicurezza, e segnatamente dalle disposizioni che vanno dagli articoli 68 al 110 TULPS.

Si tratta dell'organizzazione e offerta di spettacoli e trattenimenti pubblici, della gestione delle diverse tipologie di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle sale gioco e degli altri locali in cui è possibile praticare giochi leciti. Le eccezioni a tale divieto sono, come è noto, individuate nell'Allegato 1, tra le quali si evidenzia — per taluni aspetti concernenti la compravendita delle armi di cui si dirà nel prosieguo — il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.

L'art. 2 — in continuità con le disposizioni dei decreti presidenziali sinora adottati — conferma la generale sospensione, sull'intero territorio nazionale, di tutte le attività produttive, industriali e commerciali, individuando nell'Allegato 3 le eccezioni alla moratoria, attraverso il ricorso al sistema dei Codici ATECO. Rispetto al D.P.C.M. 22 marzo 2020, illustrato con la circolare cui si fa seguito sud b), un elemento di novità è rappresentato dal regime giuridico riconosciuto alle attività dell'aerospazio, della difesa — incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico — nonché alle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Va, innanzitutto, segnalato che, in un'ottica di snellimento dell'azione amministrativa, tali attività — operanti di norma in forza della licenza di polizia di cui all'art. 28 TULPS — sono ora sottoposte ad una comunicazione al Prefetto e non più al rilascio di apposita autorizzazione (comma 7). O Sul punto, il Gabinetto, con circolare indicata a seguito sub a), ha già avuto modo di raccomandare l'opportunità di verificare se le istanze di autorizzazione — inoltrate in conformità al D.P.C.M. 22 marzo 2020 e non ancora definite — possano essere considerate alla stregua delle comunicazioni previste dalla nuova normativa, le quali legittimano all'immediato avvio dell'attività. Sulla falsariga di questa logica di “economia procedimentale” e di “conservazione degli effetti”, si ritiene che le autorizzazioni all'esercizio delle attività della specie, rilasciate sotto il vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020, continuino a produrre i propri effetti.

Ciò, in forza non solo del principio del tempus regit actum, ma anche della considerazione che le autorizzazioni rilasciate sono espressione di una funzione di controllo che, da un punto di vista sostanziale, è omologa a quella che i Prefetti sono chiamati ad effettuare a seguito del ricevimento delle “comunicazioni”, previste dalla normativa di nuovo conio. In sostanza, la differenza tra i due regimi non riguarda i presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività (che restano i medesimi), bensì il momento di esercizio del controllo che, nel “vecchio” regime era effettuato ex ante e nel “nuovo” regime deve essere effettuato ex post.

Un altro elemento di novità è contenuto nel comma 3 del cennato art. 2, il quale consente di superare le incertezze applicative segnalate a questo Dipartimento da alcune Prefetture. La disposizione prevede, infatti, che il meccanismo dell'esercizio dell'attività previa comunicazione al Prefetto si applichi anche alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Nulla poi è innovato in ordine al regime giuridico richiesto per la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, che sono tuttora sottoposti alla comunicazione al Prefetto (comma 6), tra i quali, come già rappresentato nella circolare cui si fa seguito sud b), possono annoverarsi anche opifici per la fabbricazione degli esplosivi. In questo contesto, va comunque evidenziato come il D.P.C.M. 10 aprile 2020 confermi, tra le attività economiche elencate nell'Allegato 3 di cui è autorizzata la prosecuzione ex lege, i servizi di vigilanza privata e di sicurezza sussidiaria e complementare erogati dagli istituti di vigilanza autorizzati a mente dell'art. 134 TULPS e dalle altre disposizioni “complementari”. Sul punto si richiamano, pertanto, le considerazioni svolte con l'atto di indirizzo, diramato da questo Dipartimento il 26 marzo scorso, meglio specificato a seguito sub b).

**3. Questioni riguardanti il commercio delle armi**

Il rinnovato quadro giuridico delle misure di contenimento della diffusione del virus consente di fornire risposta ad alcuni quesiti, suscettibili di riguardare l'intero territorio nazionale, che sono stati qui prospettati dalla “rete” delle Autorità provinciali di p.s..

In questo senso conviene, innanzitutto, soffermare l'attenzione sulle richieste tese a promuovere una riflessione sulla questione se, nell'attuale fase di emergenza, le armerie e le rivendite di articoli militari possano continuare ad operare, anche in “considerazione del fatto che esse commercializzano prodotti suscettibili di essere approvvigionati dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dai Corpi di polizia locale, dalle organizzazioni di protezione civile e dalle guardie giurate dipendenti da istituti di vigilanza o da proprietari di beni.

Sul punto si osserva, innanzitutto, che l'Allegato 1 e l'Allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 non ricomprendono il “commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari” tra le attività di vendita al dettaglio di cui è consentita ex lege la prosecuzione.

Inoltre, il cennato Allegato 3 esclude espressamente dal novero delle attività di cui è consentito ex lege lo svolgimento, la “riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni”, contraddistinte dal Codice ATECO 33.11.03 (si veda la voce 33 del menzionato Allegato 3).



Alla luce di questi dati normativi, si deve concludere che il D.P.C.M. 10 aprile 2020 non permette alle armerie, agli esercizi di riparazione delle armi e dei sistemi d'arma, ed alle rivendite di articoli militari di riprendere la propria attività, a meno che non ricadano nelle specifiche eccezioni ai regimi di lock down stabiliti dal provvedimento in commento.

Traendo spunto dai quesiti qui rivolti anche per le vie brevi, si può rilevare come sia stato evocato il tema se e in quali termini le predette attività economiche possano rientrare tra quelle di cui è permesso l'esercizio in quanto funzionali ad assicurare la continuità delle attività enucleate dal medesimo Allegato 3 e, segnatamente, delle pubbliche amministrazioni, di cui alla voce 84.

Sul punto, si può osservare che, confermando le scelte dell'omologo provvedimento del 22 marzo, anche il D.P.C.M. 10 aprile 2020 richiede che tale rapporto di funzionalità venga verificato, in concreto, caso per caso, dal Prefetto sulla base della comunicazione inoltrata dall'impresa.

È appena il caso di sottolineare che l'art. 2, comma 3, del ripetuto D.P.C.M. 10 aprile 2020 pone in capo all'impresa l'onere di indicare, nella comunicazione, gli operatori economici e le amministrazioni che sono specificamente destinatarie delle prestazioni di beni e servizi effettuate dall'impresa che intende proseguire la propria attività.

È, peraltro, evidente che l'indicazione di tali dati deve avvenire in termini non generici, ma specifici, in modo da consentire l'individuazione dei soggetti giuridici che beneficiano delle attività dell'impresa.

Al riguardo, preme evidenziare come, ai fini della verifica delle circostanze esposte nella comunicazione, potranno essere utilizzati anche i riscontri acquisiti dagli ufficiali e agenti di D.S., attraverso la consultazione dei registri di cui agli artt. 35 e 55 TULPS, nel corso di operazioni di accesso effettuate ai sensi dell'art. 16 del medesimo Testo Unico.

Oltre a ciò, nei quesiti formulati per le vie brevi, è stata prospettata la questione se e in quali termini possano trovare applicazione le nuove previsioni, recate dall'Allegato 1 del provvedimento, che consentono lo svolgimento del commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto, acquistato con contratti a distanza.

Come si è illustrato nella circolare indicata a seguito sub d), l'art. 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 consente di acquistare armi comuni, con contratti stipulati per corrispondenza o con le altre forme di contratto a distanza contemplate dall'art. 45, comma 1, lett.g) del decreto legislativo 6 febbraio 2005, n. 206 (cd. "Codice del consumo").

Tale facoltà, peraltro, è riconosciuta sia agli operatori economici autorizzati a svolgere attività industriali o commerciali in materia di armi sia ad acquirenti privati che non esercitano attività economiche nel settore delle armi e che siano in possesso dei necessari titoli di polizia.

Occorre, però, evidenziare che l'art. 17 richiede che l'operazione di acquisto avvenga con alcune precise cautele volte ad assicurare che l'arma acquistata pervenga direttamente nella disponibilità dell'acquirente titolato all'acquisto e che sia, quindi, garantita la tracciabilità della circolazione dell'arma medesima.

In questo senso, la disposizione richiede che l'acquirente, diverso dall'operatore economico professionale, debba ritirare l'arma oggetto della compravendita a distanza presso un'armeria, ai fini dell'esibizione del titolo legittimante l'acquisto (nulla-osta all'acquisto rilasciato ai sensi dell'art. 35 TULPS ovvero licenza di porto d'armi ai sensi dell'art. 42 TULPS) e della dovuta registrazione della transazione.

Alla luce di quanto appena detto, si può, innanzitutto, concludere che è possibile perfezionare il contratto di vendita a distanza.

In questa fase dell'emergenza, però, non sarà tuttavia possibile ai soggetti privati diversi dagli operatori economici professionali ritirare l'arma presso l'armeria, atteso che essa, come si è detto sopra, non è ricompresa tra le attività commerciali di vendita al dettaglio di cui l'Allegato 1 consente lo svolgimento "in presenza" della clientela.

Resta fermo che gli operatori economici autorizzati ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi potranno ricevere le armi acquistate con contratto a distanza da altri operatori economici professionali, laddove la loro spedizione e consegna sia effettuata attraverso un corriere autorizzato (artt. 17, comma 1, e 18, comma 1, legge n. 110/1975).

La vendita al dettaglio di articoli militari – effettuata con le modalità del contratto a distanza in favore di singoli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, nonché di appartenenti a Corpi di polizia locale, ad organizzazioni di protezione civile e ad istituti di vigilanza deve, invece, ritenersi consentita e la merce ordinata può essere consegnata al domicilio dell'acquirente.

#### **4. Servizi di investigazione privata**

Su un altro versante, si è avuto modo di registrare una serie di corrispondenze, provenienti sia da Prefetture che da associazioni di categoria, con le quali viene richiesto un chiarimento in merito alla questione se i soggetti abilitati a svolgere investigazioni private o indagini difensive possano operare in questa fase dell'emergenza.

Al riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che, analogamente a quanto è avvenuto con il D.P.C.M. del 22 marzo u.s., anche il decreto del 10 aprile 2020 utilizza il sistema dei codici ATECO per individuare le attività di cui è consentita la prosecuzione in questa fase dell'emergenza.

Ciò posto si osserva che il sistema ATECO non riconduce lo svolgimento dei servizi di investigazione privata alle attività professionali (codice ATECO 74), ma alla macro-famiglia di attività, contraddistinte dal Codice ATECO 80. Tale macro-famiglia ricomprende sia i servizi di vigilanza che quelli di investigazione.

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020, all'Allegato 3, opera una selezione all'interno di questa ampia categoria, consentendo che possano essere esercitati solo i servizi di vigilanza (Codice ATECO 80.1) e i servizi connessi ai sistemi di vigilanza (Codice ATECO 80.2).

La mancata inclusione nell'Allegato 3 dei servizi di investigazione privata (Codice ATECO 80.3) porta, dunque, ad escludere che le attività di investigazione privata rientrino tra quelle per cui viene autorizzata la prosecuzione *in court*.

Resta, naturalmente, fermo che — al pari delle altre attività produttive sospese dal decreto presidenziale in questione — anche i soggetti autorizzati a svolgere investigazioni private o indagini difensive potranno proseguire, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 aprile 2020, le proprie attività, quando siano organizzate in modalità a distanza o nella forma del lavoro agile.

#### **5. Indicazioni conclusive.**

Nel rassegnare le indicazioni che precedono, si evidenzia l'importanza di continuare a sviluppare una costante azione di controllo sull'osservanza delle disposizioni recate dal decreto presidenziale in commento.

A tale riguardo, si richiamano le circostanziate indicazioni formulate con gli atti di indirizzo del 26 e del 13 marzo u.s., meglio specificati a seguito sub b) e c), limitandosi a sottolineare che eventuali violazioni accertate delle limitazioni e delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 sono suscettibili di integrare un abuso del titolo di polizia, valutabile anche sul piano delle misure ex art. 10 TULPS.

Ciò posto, i Sig.ri Prefetti sono pregati di voler comunicare, nelle forme ritenute più appropriate, i contenuti della presente circolare ai Sindaci delle rispettive Province, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I Sig.ri Prefetti sono altresì pregati di voler partecipare gli orientamenti qui formulati alle locali Camere di Commercio affinché ne rendano edotte le associazioni e le organizzazioni, rappresentative delle categorie economiche interessate.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per una puntuale ed uniforme applicazione degli orientamenti sopra riportati, si segnala che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti utili per la corretta interpretazione del quadro giuridico destinato ad incidere sui profili di polizia amministrativa di sicurezza.

## Bozza - Decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza concernente "Disposizioni urgenti per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per i funzionari della Polizia di Stato"

### Articolo 1

*Articolazione dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato*

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e in deroga a quanto stabilito nell' articolo 4, comma I, del decreto del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 recante "Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, e dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato ", i corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato di cui al Titolo II del citato decreto del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 possono essere svolti, a cura della Scuola Superiore di Polizia, con formazione residenziale o a distanza. Le attività didattiche previste dal **Piano della Formazione possono essere erogate in modalità frontale, in video collegamento o mediante pacchetti di e-learning.**



### Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall' attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Scarica il documento completo dal sito [www.usip.it](http://www.usip.it)

## Coronavirus: sindacati, test per forze dell'ordine.

(ANSA)

ANSA

I sindacati **Usip, Usif e Usic.** rappresentanti rispettivamente del personale della polizia di Stato, della Guardia di finanza e dei Carabinieri, hanno chiesto un'iniziativa al ministero dell'In-



terno, dell'Economia e delle Finanze, e della Difesa, di realizzare un protocollo d'intesa con tutte le Regioni che imponga l'effettuazione dei test rapidi sierologici nei confronti delle forze dell'ordine. "Alcune Regioni hanno già emanato delle ordinanze che prevedono test rapidi sierologici a favore delle forze dell'ordine, ad esempio la Sicilia che ha fatto un provvedimento lo scorso 16 aprile 2020, si legge in una nota - ma visto che, sul territorio nazionale, siamo in presenza di un indirizzo d'azione a macchia di leopardo, un intervento nazionale sarebbe quanto mai opportuno, con lo scopo di tutelare non solo tutti i lavoratori delle forze di polizia sparsi sull'intero Paese, ma anche per tutelare quei cittadini che eventualmente possano con loro entrare in contatto".

## Come evitare che le mail vadano in spam

**Se ti stai chiedendo come evitare che una mail finisca nella casella spam, sei nel posto giusto. In questa nostra guida ti daremo utili indicazioni per scongiurare questo spiacevole inconveniente.**

Nonostante la diffusione negli ultimi anni dei social network e delle più disparate applicazioni di messaggistica istantanea, le mail rimangono uno strumento di comunicazione fondamentale, soprattutto in ambito lavorativo.

Più sintetica di una conversazione telefonica, più professionale e distaccata di un messaggio su WhatsApp, una mail scritta con le dovute accortezze può semplificare di molto la nostra vita, aggiornando singoli o gruppi di persone in maniera rapida e intuitiva e diventando allo stesso tempo un utilissimo modo per presentarsi agli sconosciuti. Spesso possono però presentarsi alcuni inconvenienti.

A causa del continuo ricorso allo strumento della mail da parte di malintenzionati per scopi fraudolenti, i provider di posta elettronica hanno progressivamente ristretto i loro filtri di sicurezza, con la spiacevole conseguenza di incanalare alcuni messaggi di posta totalmente limpidi e legittimi nelle cartelle destinate allo spam.

Non tutti hanno la buona abitudine di controllare quotidianamente questa cartella, per cui un tuo messaggio inserito erroneamente nella casella riservata allo spam potrebbe non essere letto dal destinatario.

Sorge quindi spontanea una domanda: **come evitare che le mail vadano in spam?** Nel proseguimento dell'articolo ti forniremo alcune utili linee guida, che ti assicureranno di arrivare sempre a destinazione con i tuoi messaggi di posta elettronica, evitando di perdere buone occasioni a causa dei filtri anti spam.

Per completezza, non ci concentreremo soltanto sulle mail da te inviate, ma anche su quelle da te ricevute, che potrebbero involontariamente subire la stessa malaugurata sorte, impedendoti di leggere preziose comunicazioni.

### Come impedire che le mail da te inviate finiscano nello spam

Anche se i **filtri anti spam** sono spesso imperscrutabili e soggetti a continui cambiamenti, non sempre positivi, esistono alcune linee guida da seguire per limitare al minimo il rischio che le mail da te inviate finiscano nella cartella riservata allo spam del destinatario.

Uno degli aspetti su cui devi maggiormente concentrarti è quello in apparenza più banale, cioè il testo del tuo messaggio di posta elettronica. Anche se sei solito utilizzare parti scritte in **codice HTML** nelle tue mail, devi ricordarti di **includere sempre del testo puro nel tuo messaggio**.

L'HTML non è sempre visualizzabile da tutti, e un corpo della mail scritto esclusivamente con questo codice può fare insospettare i filtri anti spam, impedendo di conseguenza la corretta ricezione del tuo messaggio.

Sia per quanto riguarda il corpo del messaggio di posta elettronica, sia per l'oggetto vero e proprio della mail, è inoltre opportuno evitare l'utilizzo di parole ambigue, che spesso fanno insospettare i filtri **anti spam**.

Quando possibile, evita dunque di inserire nei vari campi del messaggio di posta elettronica parole che abbiano a che fare col sesso, con la droga e con qualsiasi tipo di attività illegale o fraudolenta. In questo modo ridurrai considerevolmente il rischio che le tue comunicazioni siano ingiustamente considerate pericolose per il destinatario.

Un altro aspetto di una mail su cui devi assolutamente concentrarti è l'eventuale presenza di allegati o di immagini che accompagnano il testo. Come regola generale, non esagerare mai con il numero e la dimensione degli allegati a un messaggio di posta elettronica.

Grazie alla diffusione di servizi come **Dropbox**, **Google Drive** o **WeTransfer**, in maniera del tutto gratuita è ormai possibile evitare l'invio di allegati pesanti dal punto di vista della dimensione, mandando al loro posto un più agile e snello link per farli scaricare autonomamente al destinatario.

Questa semplice accortezza non serve solo a evitare che le tue comunicazioni vengano catturate dai filtri anti spam, ma anche e soprattutto per agevolare il compito del destinatario di un messaggio di posta elettronica e, in ultima analisi, per dimostrare la tua professionalità e la tua efficienza ai tuoi interlocutori.

Parallelamente a tutto ciò, è importante anche limitare al minimo indispensabile il numero di immagini contenute all'interno di un messaggio di posta elettronica.

Non inviare mai mail contenenti solo un'**immagine senza testo**, e più in generale cerca di fare in modo che il testo occupi la maggior parte del tuo messaggio. Le mail che contengono molte immagini e una quantità limitata di testo insospettiscono i filtri anti spam, vanificando potenzialmente i tuoi sforzi nell'amalgamare delle utili immagini con del testo esplicativo a proposito di esse.

Soprattutto nel caso in cui tu gestisca una **newsletter**, potresti essere catturato dai filtri anti spam a causa dell'invio massivo di **messaggi di posta elettronica** a diversi destinatari. Purtroppo, chi utilizza lo spam per scopi fraudolenti è solito inviare un imponente numero di mail in brevi lassi di tempo per ottimizzare i suoi sforzi. Di conseguenza, i filtri anti spam agiscono in modo da limitare questa pratica.



Per aggirare questo pericolo, se hai la necessità di inviare messaggi di posta elettronica a molti destinatari devi prendere in considerazione l'idea di utilizzare un **server SMTP professionale**, capace di superare grazie alla sua autorevolezza ogni possibile limitazione.

Un servizio che ci sentiamo di consigliarti in questo senso è **MailChimp**, che a prezzi decisamente ragionevoli mette a disposizione dei propri clienti un'efficace suite di servizi e funzionalità volta proprio a gestire l'invio massivo di mail.

Se nonostante le tue buone intenzioni hai ancora dei dubbi sull'affidabilità dei messaggi di posta elettronica da te inviati dalla prospettiva dei filtri anti spam, puoi prendere in considerazione l'idea di rivolgerti a uno dei tanti servizi che si occupano di verificare al posto tuo l'efficacia delle mail da te inviate, senza compromettere la tua privacy.

Seguendo i suggerimenti di questi servizi sarai in grado di capire cosa modificare in modo da superare le barriere del provider di posta elettronica del destinatario di una tua comunicazione.

Uno dei migliori servizi per questo tipo di problematica è quello fornito da **SendBlaster**, che a prezzi ridotti mette a disposizione dei propri clienti anche gli strumenti per un'efficace gestione delle newsletter, che abbiamo affrontato nel precedente paragrafo.

### **Come impedire che le mail da te ricevute finiscano nello spam**

Dopo esserci concentrati sulle accortezze da seguire per fare in modo che le mail da noi inviate non finiscano nelle **cartelle riservate allo spam** dei destinatari, ci occupiamo adesso delle azioni da compiere per evitare che le mail che riceviamo, da noi considerate utili o necessarie, non subiscano lo stesso infelice destino.

Un primo strumento a tua disposizione per questa necessità è fornito dalla stragrande maggioranza dei provider di posta elettronica, ed è assolutamente intuitivo.

Recandoti nella cartella riservata allo spam della tua casella di posta elettronica, che ti consigliamo di consultare in ogni caso con regolarità, puoi facilmente trovare un'opzione o un pulsante volto a comunicare al provider che un determinato messaggio proviene da un mittente attendibile.

Ricorrendo a questa semplice funzione, il provider "imparerà" dalle tue direttive, inserendo nella cartella dedicata alla posta in arrivo non soltanto il messaggio in questione, ma anche ogni eventuale mail futura ricevuta dal medesimo mittente.

Sfortunatamente, non siamo in grado di fornirti una procedura univoca per mettere in pratica tutto ciò, perché ogni provider di posta elettronica ha un'interfaccia diversa e un differente approccio all'esperienza utente. In ogni caso, aprendo una mail finita ingiustamente nella cartella spam dovresti trovare facilmente, sia nella versione web, sia nelle applicazioni mobile o desktop, un pulsante destinato a questo scopo, che solitamente riporta diciture come **Atten-dibile, No spam, Non spam o Non è spam**.

Selezionando la dicitura che fa al caso tuo riporterai un messaggio da te ricevuto nel posto giusto, cioè la cartella posta in arrivo, e impedirai che si verifichi nuovamente un'erronea attribuzione di spam a un mittente del tutto affidabile.

Un'ulteriore opzione a tua disposizione per fare in modo che i messaggi di posta elettronica ricevuti da un mittente fidato non vengano classificati come spam consiste nello sfruttare la tua personale rubrica, che ogni provider mette a disposizione dei propri utenti.

Per mettere in pratica questa semplicissima operazione, vai nella cartella dedicata allo spam del tuo account di posta e seleziona una mail finita erroneamente in questa locazione.

Nel campo destinato al mittente, all'interno dell'interfaccia generale dell'applicazione o del sito web della tua casella di posta elettronica, hai la possibilità di aggiungere un mittente alla tua rubrica, attraverso un pulsante che solitamente reca una dicitura esplicita come **Aggiungi alla rubrica**.

I filtri anti spam sono spesso impostati in modo da consentire la ricezione di messaggi provenienti da contatti all'interno della rubrica del destinatario, considerati evidentemente affidabili.

Con questa piccola ed elementare procedura dovresti quindi evitare sgradite sorprese e non perdere nessuna comunicazione importante a te inviata.

Dal momento che attraverso la lettura di questo nostro articolo hai appreso importanti nozioni a proposito della gestione della tua **casella di posta elettronica**, ti consigliamo un altro approfondimento sullo strumento delle mail, che prima o poi potrebbe tornarti utile nel corso della tua esperienza privata o lavorativa.

L'articolo si intitola "**Recupero password email**" e contiene al suo interno tutte le indicazioni necessarie per un rapido ed efficace recupero delle credenziali smarrite della nostra casella di posta elettronica.

## App Immuni e tracciamento: cosa ne pensa il Garante Privacy.

Il capo dell'Authority esprime la sua posizione: i dati raccolti dovranno essere gestiti dall'autorità pubblica e cancellati a fine emergenza.


La nuova app Immuni scelta dal Commissario straordinario all'emergenza per tracciare i contatti degli italiani durante i loro spostamenti nella Fase 2 non è ancora partita ma sta già registrando numerose polemiche.

Molti infatti si chiedono con preoccupazione chi gestirà i dati dei nostri spostamenti e le informazioni sensibili che riguardano la vita privata degli italiani.

Il sistema automatico sarà infatti in grado di monitorare e registrare non solo i movimenti sul territorio ma anche e soprattutto i contatti interpersonali e dunque gli incontri di ciascuno con altri, in modo da tracciare una mappa con funzione di prevenzione dei contagi e di allarme nel caso di contatto ravvicinato con una persona sospetta positiva.

Le preoccupazioni si sono incrementate soprattutto dopo che il Commissario Arcuri, pur ribadendo il fatto che il suo uso sarà volontario e non obbligatorio, aveva lasciato balenare l'idea che non si potesse uscire di casa senza averla. Così oggi il Garante della Privacy, Antonello Soro, ha deciso di rilasciare un'intervista a 'Circo Massimo' su Radio Capital, riportata dall'Adnkronos, dove espone la sua posizione sull'argomento.

Non è un provvedimento formale ma esprime una linea chiara e precisa che, considerata l'autorità da cui promana, sicuramente influenzerà i successivi percorsi per fissare le regole tecniche per l'introduzione e il funzionamento di questa app che altrimenti rischia di rimanere un oggetto misterioso di cui ancora non sono noti i meccanismi.



### L'app Immuni da sola non basta

Innanzitutto il Garante chiarisce un punto essenziale: l'app da sola non basta a garantire il successo della prossima Fase 2. "Nessuno può illudersi che basta tracciare i contatti, serve poi il test diagnostico. Se non si fanno i tamponi immediatamente dopo aver individuato gli infetti, la app è inutile".

### Quali regole e condizioni

Il Commissario all'emergenza e gli altri esperti avevano anticipato che per essere efficace l'app avrebbe dovuto essere utilizzata almeno dal 60% degli italiani, auspicabilmente il 70%. Su questo aspetto Soro osserva che "il fondamento di questo sistema credo debba essere la fiducia.

Perché sia raggiunta una percentuale molto alta di adesione, deve esserci la fiducia in questo sistema".

Il Garante rileva che "la scelta condivisa di una tecnologia Bluetooth, che misura i contatti ravvicinati, va nella giusta direzione".

Però avverte che "sarà bene che questo avvenga con la minore invasività possibile rispetto alla vita privata dei cittadini", dice Soro "ripetendo ancora che "conta molto la fiducia, altrimenti viene meno qualsiasi efficacia della strategia", nel senso "che se viene percepito come un obbligo non gradito, un cittadino lascia lo smartphone a casa e va a passeggio".

### Chi gestirà la mappatura dei contatti

Per la mappatura dei contatti e degli eventuali contagiati, secondo il Garante privacy occorre che "questa tecnologia sia diffusa nel Paese e che ce ne sia una, gestita in una regia dell'autorità pubblica che sia in grado essere molto trasparente e controllabile".

Il soggetto che gestisce i dati tracciati dalla app Immuni, ribadisce Soro, "deve essere una autorità pubblica, controllabile in ogni suo momento".

Inoltre, "i dati devono essere utilizzati esclusivamente per la finalità di cui stiamo discutendo e una volta che si è esaurito il ciclo della mappatura devono essere cancellati".

Soro precisa che "la quantità d'informazioni personali raccolte saranno poche e semplicemente saranno utilizzate quando si dovesse verificare un contatto con una persona infetta, diversamente resteremo fuori dal sistema".

### Il sacrificio della privacy

Le attuali condizioni di emergenza giustificano un affievolimento della privacy dei cittadini? Su questo punto delicato, che riguarda l'eventuale e provvisorio sacrificio del diritto alla riservatezza per tutelare maggiormente il diritto alla salute, Soro sottolinea che "le linee guida da parte di tutti i garanti europei parlano chiaro, il principio cui si deve ispirare un procedimento come questo, contemplato da regolamento europeo in condizioni straordinarie, deve rispondere a requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: il diritto alla privacy può subire delle limitazioni ma devono essere proporzionate".

## Rinnovo assicurazione auto in periodo Coronavirus

**Più di due terzi degli italiani non utilizzano la proroga o la sospensione della Rc auto e acquistano una nuova polizza durante il lockdown.**

L'assicurazione Rc auto non si ferma automaticamente nel **periodo** di emergenza **Coronavirus**. Sappiamo che da marzo, grazie al Decreto Cura Italia, si può sospendere l'assicurazione auto a condizione che non circoli su strade pubbliche e venga custodita in un luogo privato, e che c'è una proroga automatica di validità per 30 giorni oltre la scadenza rispetto alla normale "tolleranza" di 15 giorni, ma oggi a sorpresa emerge che la maggior parte degli italiani non si stanno avvalendo di queste nuove possibilità su proroga e sospensione.



La notizia emerge da un'indagine di Nielsen Media Italia per Prima Assicurazioni, condotta su un campione di titolari di **polizze in scadenza** tra febbraio e giugno 2020, da cui emerge che il 71,4% non intende rinviare o non ha rinviato il **rinnovo della polizza sulla prima auto** oltre la scadenza. La percentuale sale al 73% se si considerano i proprietari di **secondo auto**.

Così, secondo i dati dell'indagine Nielsen illustrati oggi dall'agenzia stampa Adnkronos, oltre sette italiani su dieci hanno rinnovato o rinnoveranno regolarmente l'assicurazione auto, nonostante il *lockdown* per l'emergenza Covid-19. Dei restanti automobilisti, una metà la rinnoverà **oltre la scadenza**, durante il periodo di mora, e l'altra metà aspetterà di avere idee più chiare o l'inizio della "**Fase 2**" della crisi.

Al contrario, il 7,7% degli intervistati ha dichiarato che **non rinnoverà** la polizza della prima auto senza una ulteriore riflessione e il 5,5% non intende acquistare una **nuova polizza Rc auto** prima della fine dell'emergenza. Per la seconda auto, invece, sia gli automobilisti che vogliono avere idee più chiare sia quelli che aspettano la fine del lockdown sono il 6,4%.

Perciò l'emergenza Coronavirus non sembra aver spostato più di tanto le abitudini degli italiani in termini di **Rc auto** e, guardando il fenomeno dal lato delle compagnie, il settore dimostra di aver tenuto meglio di altri nella difficile fase dell'economia.

In questo contesto, aumenta la quota di automobilisti che ricorrono a un'**assicurazione online**. Nel periodo di lockdown il 4,5% degli intervistati ha sottoscritto o sottoscriverà per la prima volta una polizza con una compagnia diretta per la prima auto, il 9,2% ha fatto o farà lo stesso per il secondo mezzo.

Poco più di un automobilista su dieci si preoccupa di risparmiare sul rinnovo della polizza. Il 9,1% degli intervistati ha ridotto o ridurrà le coperture per **spendere meno** sulla prima auto con la stessa compagnia assicurativa, mentre il 2% cercherà di risparmiare cambiando assicurazione.

Sul fronte delle due ruote, i **motociclisti** italiani sono leggermente più cauti degli automobilisti per il rinnovo della polizza, probabilmente perché per molti le due ruote sono un mezzo utilizzato nel tempo libero e dunque hanno sofferto più delle auto delle restrizioni agli spostamenti durante il lockdown.

Infatti il 66,2% degli intervistati – quasi i due terzi – ha acquistato o acquisterà normalmente la **polizza prima della scadenza** nonostante il periodo di **lockdown**. Non ha rinnovato o non rinnoverà la polizza fino a quando non avrà informazioni più chiare l'8,6% dei motociclisti intervistati, mentre il 9,4% aspetterà la fine dell'emergenza per rinnovarla.

Ti ricordiamo che il decreto "Cura Italia" ora convertito in legge prevede la possibilità di estendere la **copertura** fino a **30 giorni oltre la scadenza** per le polizze da rinnovare entro il 31 luglio. Inoltre, i proprietari di auto e moto possono richiedere la **sospensione della polizza**, nel caso abbiano uno spazio privato, come ad esempio un garage o un cortile, in cui mantenere il veicolo.



L'Angolo dell'Esperto

27ª Parte

PILLOLE PREVIDENZIALI

STATINO PENSIONISTICO MAGGIO 2020



Il cedolino “pensione maggio”(rif.aprile 2020), come documento che consente al pensionato di verificare le diverse voci che lo compongono ed i relativi corrispettivi (con le potenziali variazioni mese/mese), verrà messo in pagamento secondo la seguente tempistica: \*Pensione accreditata presso Istituto bancario, decorrenza 4/5/2020; \*Pensione accreditata presso Uffici P.T., con l’anticipo del pagamento scaglionato nei gg. dal 26 al 30 aprile 2020. Trattandosi di un anticipo del rateo previdenziale rispetto al 1° del mese successivo, è naturale che nel caso in cui l’incasso conglobi “misure” non previste, esse verranno poi recuperate dall’INPS.

Per i pensionati di età anagrafica pari o superiore ai 75aa. che vivono soli o lontano dai propri familiari, è stata stipulata una convenzione tra Poste P.T. e Arma Carabinieri, per cui saranno quest’ultimi, a richiesta dell’utente, a provvedere al ritiro del dovuto Previdenziale ed alla consegna del “somma” presso il domicilio del pensionato assistito.

L’INPS ha segnalato che a maggio proseguiranno le determinazioni dei redditi imponibili delle prestazioni riferite al 2019 (se l’Irpef trattenuta sia risultata inferiore al dovuto su base annua, per il mese di aprile verrà effettuata la trattenuta del relativo conguaglio a debito).

Per coloro che godono di assegni di invalidità con scadenza nel mese di maggio, a causa del particolare momento “sanitario” (che ha comportato un rinvio “sistematico” delle previste visite medico/legali di conferma), è stato previsto comunque il pagamento “conservativo” (in via provvisoria), sempre che il beneficiario abbia presentato la prevista domanda di conferma.

Se successivamente la visita medico/legale non riconosca più l’“infermità” per cui si viene ad avere diritto all’assegno ordinario di invalidità, quanto provvisoriamente riconosciuto e riscosso dovrà poi essere restituito.

Si ricorda che per poter accedere al portale INPS ed attivare i “servizi dedicati” (prestiti, aggiornamento assegni familiari, controllo situazioni previdenziali, etc.), l’interessato deve essere titolare di “PIN-Dispositivo”.

Come nota di servizio, in considerazione del particolare momento, l’INPS ha fatto conoscere che sono stati previsti accessi contingentati: 8/16 -per patronati ed intermediari abilitati; 16/8 -per i cittadini.

Per quanto riguarda la ns.Previdenza, registriamo con una certa soddisfazione la risposta fornita dal Dipartimento P.S. all’Usip circa le “criticità” registrate sul Territorio dal Personale, in prossimità di quiescenza.

All’uopo,è stata garantita la creazione di un “Polo” dedicato centralizzato, una volta superate le difficoltà relative alla sistemazione complessiva delle posizioni contributive del Personale.